

Dichiarazione informativa di BdM Banca S.p.A. concernente l'adeguamento normativo al Regolamento (UE) 2019/2088 – SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Premessa e contesto normativo di riferimento

La presente Dichiarazione viene rilasciata in ottemperanza al Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)¹ come integrato dal Regolamento (UE) 2020/852 (“Regolamento *Taxonomy*”) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, entrato in vigore in data 10 Marzo 2021.

Il Regolamento introduce obblighi di trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari ed i consulenti finanziari sul tema della sostenibilità al fine di rendere omogenee le informazioni nei confronti degli investitori finali rispetto all’integrazione dei rischi di sostenibilità, la considerazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e la promozione delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance degli investimenti.

La dichiarazione vuole descrivere le strategie adottate da BdM Banca per l’adeguamento normativo ai seguenti articoli previsti dal Regolamento:

- articolo 3: “Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità”;
- articolo 4: “Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità (cd. PAI) a livello di soggetto”;
- articolo 5: “Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità”.

Coerentemente con la definizione fornita dal Regolamento SFDR, la Banca identifica:

- il “rischio di sostenibilità” come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento;
- gli “effetti negativi sui fattori di sostenibilità” come gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità, per i quali si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

¹ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e dei principali effetti negativi nella consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni (Art. 3 e 4 SFDR)

BdM Banca S.p.A. (codice LEI 549300UE2ZF21B02QG64), in relazione al suddetto Regolamento, si qualifica come “Consulente Finanziario”, in quanto fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti.

La Banca dichiara di riconoscere la rilevanza crescente dei rischi di sostenibilità e l’importanza della loro considerazione nei processi decisionali nella consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni. Pertanto,

in un’ottica di miglioramento continuo e di convergenza del modello di *business* verso obiettivi di sostenibilità, la Banca ha adottato specifiche metodologie di analisi e

monitoraggio degli strumenti finanziari volte all'integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Si riporta, di seguito, una sintesi della "Policy sulla consulenza in materia di investimenti" e della "Policy di valutazione di adeguatezza" di dicembre 2023 della Banca.

BdM Banca, per il tramite di un *provider* esterno, acquisisce i dati relativi ai rischi di sostenibilità per gli strumenti finanziari su cui presta l'attività di consulenza al fine di considerare, tra gli altri, gli aspetti ambientali, sociali e di governance; la considerazione di tali dati costituisce la modalità con la quale la Banca integra i rischi di sostenibilità nel processo di consulenza.

La Banca considera, altresì i possibili effetti negativi sui fattori di sostenibilità avuto riguardo ai prodotti di investimento oggetto di consulenza acquisendo, per il tramite di *provider* esterno, i dati rispetto agli impatti negativi sui fattori di sostenibilità. L'integrazione di tali dati permette di mitigare eventuali incidenze negative sui fattori di sostenibilità.

Metodologia di assegnazione dello Score ESG

BdM Banca si avvale dell'*Infoprovider* Prometeia che effettua il servizio di fornitura delle informazioni relative all'articolo SFDR 6, 8 e 9 dei prodotti di risparmio gestito, definito a partire dagli articoli del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, noto come SFDR.

L'*infoprovider* acquisisce queste informazioni dai "*data provider*", i quali mettono a disposizione tali informazioni tramite flussi di dati direttamente dai *manufacturer* mediante il tracciato EET.

Ad ogni prodotto finanziario è prevista l'assegnazione di uno "score" (punteggio) sia per ogni singolo pilastro ESG che a livello complessivo (*overall*).

Vengono inoltre messe a disposizione informazioni circa la tenuta in considerazione, da parte dei prodotti finanziari, dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (cd. "Principal Adverse Impact" o "PAI") considerati come prioritari dalla Banca, ove tale informazione sia disponibile all'interno del tracciato EET.

Nel caso in cui non siano disponibili informazioni dall'EET per i prodotti di risparmio gestito e per gli strumenti di amministrato (per i quali il tracciato EET non è disponibile), l'*infoprovider* può calcolare uno o più *Flag proxy* di considerazione dei PAI. La maggior parte dei fondi classificati come art. 8 e 9, infatti, dichiara di considerare i PAI nella propria politica di investimento, mentre quelli considerati come Art.6, al contrario, dichiarano di non considerare i PAI nella politica di investimento.

Pertanto, analizzando la distribuzione dei PAI, l'*infoprovider* calcola un *set* rappresentativo di fondi art. 8 e 9 con una copertura minima basata sulla disponibilità dei dati, identificando un livello soglia per discriminare gli investimenti che considerano o non considerano i PAI.

I dettagli sulla metodologia di calcolo dello *score* e sulla modalità di definizione della soglia minima sono riportati nel documento "Nota metodologica ESG" fornito dall'*infoprovider*.

Raccolta delle preferenze di sostenibilità e valutazione di adeguatezza e di *target market*

La Banca, attraverso apposite domande presenti all'interno del Questionario per la profilazione del Cliente ai fini MiFID, raccoglie le eventuali preferenze della clientela su fattori ambientali, sociali e di *governance* (elementi ESG) tali da poter definire le «preferenze di sostenibilità» rispetto alle possibili differenti tipologie di investimenti (i.e. sostenibili, ecosostenibili, che tengano in considerazione i PAI), le quali non contribuiscono, però, alla determinazione del profilo di rischio finale.

Il profilo sintetico, che esprime il livello di interesse del cliente verso gli strumenti ESG, è declinato su tre livelli crescenti di ambizione, ai quali sono associate tre diverse percentuali minime di detenzione di prodotti finanziari aventi caratteristiche ESG (*minimum proportion*) rispetto all'intero portafoglio (concentrazione).

Tali informazioni vengono considerate nel servizio di consulenza in materia di investimenti attraverso un controllo di adeguatezza basato su una logica di portafoglio volto alla verifica del rispetto delle preferenze del cliente, qualora espresse, sui citati fattori ESG.

Classificazione dei prodotti finanziari ai fini della valutazione di adeguatezza

La Banca acquisisce dall'*infoprovider* esterno tutte le informazioni necessarie a definire l'appartenenza dello strumento ad una delle tre categorie di strumenti finanziari previste dal Regolamento Europeo UE 2017/565, individuando per i prodotti sostenibili ed ecosostenibili le soglie di eleggibilità che traducono in misura quantitativa la relativa

quota minima di investimenti sostenibili o ecosostenibili indicata dal cliente, in misura qualitativa (basso, medio e alto), all'interno del questionario di profilatura.

La Banca ha introdotto il controllo di "Concentrazione ESG" effettuato sulla base delle preferenze di sostenibilità espresse dal cliente in sede di profilatura MiFID. Tale controllo prevede la definizione di soglie minime che il portafoglio deve soddisfare in termini di strumenti finanziari appartenenti alle tre categorie di strumenti/prodotti finanziari ESG *compliant* coerentemente con le informazioni sulla porzione minima (cd. *minimum proportion*) che il cliente ha dichiarato di voler riservare a tali prodotti.

Controllo di target market

Relativamente al ruolo di Intermediario Distributore, la Banca effettua un controllo di *target market* a livello di prodotto sulla base delle informazioni ricevute dal produttore tramite il tracciato EMT. In particolare, per i clienti che hanno espresso preferenze ESG, viene effettuato il raffronto con il *target market* effettivo: ove il dato del campo sulle preferenze di sostenibilità risulta valorizzato "Yes", il controllo di *target market* risulterà superato, viceversa, ove il dato del *target market* risulta valorizzato "Neutral", il controllo sarà "Neutral".

Analisi ESG e liste di selezione dei prodotti finanziari per il Servizio di Consulenza

Nel perimetro di valutazione rientrano i prodotti di risparmio gestito, gli emittenti di azioni e obbligazioni, fondi e le gestioni separate sottostanti ai prodotti IBIPs presenti nel catalogo del Modello di Servizio/Contratto di Consulenza.

Le informazioni rese dall'*infoprovider* vengono utilizzate nelle analisi finanziarie sottostanti il processo di selezione degli strumenti finanziari raccomandabili nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti per la selezione dei prodotti (OICR) a valle della valutazione di equivalenza (test di efficienza) che determina il catalogo dei prodotti raccomandabili nell'ambito delle due categorie (i) "*under observation*" - strumenti efficienti, ovvero quelli che hanno superato il relativo test basato sul rapporto costo/TMD e (ii) "*best of*"- strumenti finanziari selezionati tra gli efficienti che costituiscono la fonte dalla quale le strategie d'investimento attingono per la creazione delle proposte di consulenza.

I fondi "*best of*" sono selezionati, tra quelli che hanno superato il test di efficienza, in base a criteri di *performance*, di rischio e di costo e tenendo conto dei *driver* di sostenibilità, ecosostenibilità e dei principali impatti avversi sui fattori di sostenibilità mediante l'utilizzo dei valori minimi di eleggibilità previsti dalla policy per la valutazione di adeguatezza. Pertanto, la selezione di tali fondi è esclusivamente incentrata sui prodotti ex art. 8 e 9 previsti dal Regolamento UE 2019/2988 della Commissione Europea in merito all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Integrazione della sostenibilità nelle Politiche di Remunerazione (Art. 5 SFDR)

L'art. 5 del Regolamento SFDR richiede ai Partecipanti ai mercati finanziari e ai Consulenti finanziari di includere nelle proprie politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui loro siti web.

BdM Banca recepisce i principi e le regole contenuti nelle politiche di remunerazione definite da parte della Capogruppo Mediocredito Centrale (MCC).

In linea con i principi del Gruppo di definire sistemi retributivi coerenti con gli obiettivi e i valori aziendali, con particolare riguardo agli obiettivi di finanza sostenibile legati ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), le politiche di remunerazione prevedono, per tutti i destinatari del sistema di incentivazione variabile MBO, che all'*achievement indicator* relativo agli obiettivi individuali venga applicato un fattore correttivo basato su un indicatore di *ESG Compliance*.

È stato pertanto definito un "*ESG score*" (ottenuto tramite la ponderazione di dodici sotto-indicatori ESG riferiti all'operatività del Gruppo) finalizzato a rappresentare lo stato dell'arte del Gruppo in merito alle tre dimensioni di sostenibilità individuate dalle *best practice* e dalla normativa in materia, in linea con le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio.

L'"*ESG score*" può assumere valori ricompresi tra «valutazione inadeguata» (media dei punteggi dei singoli sub-indicatori = 1) e «valutazione adeguata» (media dei punteggi dei singoli sub-indicatori = 3); sulla base di questo punteggio, l'*ESG Score* può generare un effetto deflattivo/inflattivo sulla percentuale di raggiungimento della singola scheda obiettivi.

Per approfondimenti sulle Politiche di Remunerazione si rimanda al sito istituzionale del gruppo MCC alla sezione "Info Societarie" - "Documenti informativi".